



COMUNE DI CISTERNA DI LATINA.

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)**

(art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147)

aggiornato a:

- *decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, (convertito in legge 2 maggio 2014, n. 68)*
- *decreto legge 9 giugno 2014, n. 88*

Allegato alla proposta di Deliberazione Comunale n.33 del 10.07.2014

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 dell' 11/08/2014

INDICE

Art. 1 – Oggetto	pag. 3
Art. 2 – Soggetto attivo	pag. 3
Art. 3 – Soggetti passivi	pag. 3
Art. 4 – Base Imponibile	pag. 3
Art. 5 – Aliquote	pag. 4
Art. 6 – Riduzioni	pag. 4
Art. 7 – Detrazione per abitazione principale del possessore	pag. 4
Art. 8 – Servizi indivisibili	pag. 5
Art. 9 – Dichiarazione	pag. 5
Art. 10 – Versamenti	pag. 6
Art. 11 – Funzionario Responsabile	pag. 6
Art. 12 – Accertamento	pag. 6
Art. 13 – Riscossione coattiva	pag. 6
Art. 14 – Rimborsi	pag. 8
Art. 15 – Sanzioni e interessi	pag. 8
Art. 16 - Rinvio	pag. 9
Art. 17 – Entrata in vigore del regolamento	pag. 10

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) limitatamente alla componente relativa al Tributo sui Servizi Indivisibili (TA.SI) di cui ai commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 – Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 – Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo TASI è il possessore o il detentore di unità immobiliari di cui al comma 669 della legge n. 147/2013. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. A tal fine si considera per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari, rispettivamente, di un'autonoma obbligazione tributaria.

4. L'occupante è tenuto al pagamento della TASI in misura percentuale stabilita annualmente dal competente organo comunale in sede di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.

5. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Ogni possessore e ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota del fabbricato o dell'area fabbricabile conteggiando il mese per intero nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni.

Art. 4 – Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista ai fini dell'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in legge n. 214/2011), come integrata e disciplinata dal relativo regolamento comunale IMU.

2. Trovano applicazione le riduzioni al 50% della base imponibile IMU previste dall'art. 13, comma 3, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili e dei fabbricati di interesse storico.

3. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si fa riferimento all'art. 3 comma 6 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU. Permane la finzione giuridica di non edificabilità dei suoli prevista dall'articolo 2, comma 1, del d.Lgs. n. 504/1992 a favore dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola che possiedono e coltivano direttamente il fondo.

Art. 5 – Aliquote

1. Il Consiglio Comunale con propria delibera da adottare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, approva le aliquote TASI.

2. Con delibera di cui la precedente comma 1 , Il Consiglio Comunale può fissare l'aliquota della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati, ai sensi della lettera b), n.2) del comma 682 .

3. Il Consiglio Comunale con delibera di cui al precedente comma 1 può determinare le aliquote ridotte che possono essere differenziate sino all'azzeramento in relazione ai seguenti criteri:

- tipologia e destinazione dell'immobile;
- settore di attività;
- *ubicazione degli immobili.*

4. In caso di mancata approvazione delle aliquote per l'anno di riferimento, sono automaticamente prorogate quelle in vigore per l'esercizio precedente.

Art. 6 – Riduzioni

1. Il Consiglio Comunale , con delibera di cui al comma 1 del precedente art. 5 può stabilire, annualmente la riduzione in relazione alle seguenti fattispecie:

- a) abitazioni con unico occupante:
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo:
- c) locali ad uso non domestico ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'estero
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo

2. Gli utilizzi stagionali o non continuativi di cui alla lettera c) devono risultare da documentazione ufficiale presentata presso pubblici registri, amministrazioni competenti, ecc.

3. Ai fini del riconoscimento della riduzione di cui alla lettera e) del comma 1, la ruralità del fabbricato deve risultare dai registri catastali.

Art. 7 – Detrazione per abitazione principale del possessore

1. Il Consiglio comunale, con la delibera di approvazione delle aliquote TASI, può stabilire detrazioni o altre misure agevolative a favore delle unità immobiliari utilizzate come abitazione principale del possessore ed alle unità immobiliari ad esse equiparate.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 sono rapportate ad anno e spettano proporzionalmente alla quota di possesso per la quale la destinazione si verifica.

3. Ogni soggetto passivo che intenda usufruire della ulteriore detrazione di cui al comma 1 dovrà presentare apposita richiesta debitamente documentata direttamente all'Ufficio TASI del Comune, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del pagamento della seconda rata TASI. La domanda, una volta presentata, ha effetto anche per le annualità successive, qualora permangono invariate le condizioni per usufruire dell'agevolazione. In caso contrario il contribuente è tenuto a comunicare, entro il medesimo termine di scadenza del pagamento della seconda rata TASI, il venir meno delle condizioni per l'agevolazione.

5. L'ufficio TASI provvederà al controllo, anche a campione, delle richieste di ulteriore detrazione pervenute e qualora accerti il mancato diritto all'agevolazione emetterà avviso di accertamento per il recupero del tributo non versato, oltre a sanzioni ed interessi di legge.

Art. 8 – Servizi indivisibili

1. I servizi indivisibili al cui finanziamento è destinato il gettito della TASI sono i seguenti:

- a) illuminazione pubblica;
- b) sicurezza;
- c) manutenzione strade;
- d) manutenzione del verde;
- e) sgombero della neve;
- f) protezione civile;
- g) biblioteca;
- h) attività culturali e manifestazioni;
- i) URP/sportello polifunzionale;
- j) SUAP-SUE;
- k) *altro*:.....

2. Nei costi dei servizi di cui al comma 1 sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per l'attivazione o il miglioramento del servizio, agli ammortamenti, ai costi tecnici ed amministrativi.

3. Contestualmente alla determinazione delle aliquote per l'applicazione della TASI, il Consiglio Comunale individua l'ammontare dei costi dei servizi indivisibili di cui al comma 1 e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo.

Art. 9 – Dichiarazione

1. Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti, per i possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione IMU e, per gli utilizzatori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 38 del relativo regolamento.

2. Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI è presentata dai soggetti utilizzatori entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo qualora le condizioni di assoggettamento al tributo rimangano invariate.

Art. 10 – Versamenti

1. La TASI dovuta per l'anno in corso è versata in autoliquidazione da parte dei contribuenti in due rate secondo le scadenze previste dall'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013.

2. Il versamento della prima rata della TASI da eseguire entro il 16 giugno è determinato sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. 3. E' facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno di ciascun anno.

4. Per l'anno 2014 il versamento della prima rata di acconto della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della

TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014.

5. Al fine di semplificare al massimo gli adempimenti posti a carico dei contribuenti e fermo restando l'obbligazione solidale di cui al comma 3 dell'art. 3 :

a) Ogni possessore può effettuare il versamento della TASI in ragione della rispettiva percentuale di possesso, avendo riguardo alla destinazione, per propria quota , dell'unità immobiliare ;

b) Nel caso in cui l'utilizzatore , diverso dal possessore, faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore , quest'ultimo può effettuare il versamento della TASI anche per l'utilizzatore , purché la somma versata corrisponda alla totalità del tributo dovuto.

6. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo) e ad ogni singola obbligazione tributaria.

7. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

8. I contribuenti per il versamento della TASI sono tenuti ad utilizzare il modello F/24.

Art. 11 – Funzionario Responsabile

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 692 , della Legge n. 147/2013 , con delibera della Giunta Comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività compresi provvedimenti di rimborso, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 12 – Accertamento

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 1, comma 693, della legge 147/2013 può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile, in particolare:

a) in caso di assenza di un contratto di affitto , di comodato , ecc., ovvero in assenza di un soggetto passivo TARI risultante dalla banca dati comunale , si presume che il soggetto che utilizza l'immobile sia il medesimo soggetto titolare di diritto reale sullo stesso . Il possessore può dimostrare , attraverso idonea documentazione , il mancato utilizzo dell'immobile, indicando altresì il nominativo dell'utilizzatore ed il relativo titolo giuridico.

4. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia superiore ad € 12,00.

L'accertamento della TASI può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni seguenti:

- a) Il Funzionario Responsabile TASI , prima di emettere avviso di accertamento, può inviare al contribuente un invito a comparire indicando il giorno e il luogo della comparizione per procedere ad accertamento con adesione. La richiesta di esibire atti e documenti e l'invio del questionario costituiscono anche invito per l'accertamento con adesione. Trascorsi i termini di comparizione di cui al precedente periodo il Funzionario Responsabile della TASI disporrà la notifica dell'avviso di accertamento.
- b) Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico.
- c) Entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al precedente comma l'ufficio TASI formula al contribuente l'invito a comparire indicando il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
- d) A seguito dell'istanza del contribuente il termine per l'impugnazione di cui al comma 1 dell' art 21 del D. Lgs. del 31.12.1992 n. 546 è sospeso per un periodo di novanta giorni; durante il periodo della sospensione dei termini è sospesa anche la riscossione delle somme liquidate, che è effettuata, qualora non siano intervenuti altri fatti o provvedimenti sospensivi, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. L'impugnazione dell'atto di accertamento comporta automatica rinuncia all'istanza.
- e) Le attività svolte durante la procedura di accertamento con adesione sono verbalizzate in apposito processo verbale anche se la procedura si conclude con esito negativo. Se viene raggiunto accertamento con adesione, esso è redatto in forma scritta con atto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Funzionario Responsabile TASI o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme dovute a seguito della definizione.
- f) L'accertamento definito con adesione non e' soggetto ad impugnazione, non e' integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
- g) La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali e' possibile accertare un maggior imposta.
- h) A seguito della definizione, allorché si versa nella ipotesi di irrogazione di una sanzione determinabile da un minimo ad un massimo legislativamente previsto e, quindi, esclusa la ipotesi della sanzione irrogabile in misura fissa, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
- i) Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione e' eseguito entro venti giorni dalla redazione del verbale di adesione .
- j) Entro dieci giorni dal versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio tributi del Comune la quietanza di avvenuto pagamento.
- k) Le somme non versate sono riscosse coattivamente.

- l) Le somme indicate negli avvisi e negli atti di accertamento dovranno essere versate entro 60 giorni dalla data di notifica.
- m) Su istanza del contribuente, se la somma complessivamente dovuta risulta di importo superiore a €. 500,00 e non eccede € 2.000,00 e sussistano documentate condizioni di grave disagio economico del contribuente, il Funzionario Responsabile TASI può concedere una dilazione nel pagamento fino ad un massimo di n. 6 rate mensili.
- n) Se l'ammontare della somma complessivamente dovuta superi € 2.000,00 e sussistono obiettive e documentate condizioni di grave disagio economico del contribuente , il Funzionario Responsabile TASI , su istanza del contribuente , può concedere la rateizzazione dell'imposta dovuta consentendo il pagamento con un massimo di 12 rate mensili.
- o) Il mancato pagamento di una sola rata fa decadere il contribuente dal beneficio della rateizzazione ed il Comune può esigere l'intera somma ancora dovuta con le modalità della riscossione coattiva.
- p) Sugli importi rateizzati di cui alle lettere m),n) si applica l'interesse al tasso degli interessi legali con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento.

Art. 13 – Riscossione coattiva

1. Le somme e le sanzioni indicate negli atti di accertamento non versate nel termine di 60 giorni dalla notifica dei predetti atti o non versate nei precisi termini della dilazione di cui alle lettere m), n), di cui comma 4 dell' art.12 del presente Regolamento, sono riscosse, a mezzo ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e del decreto legislativo n. 112 del 13 aprile 1999, ovvero a mezzo ingiunzione fiscale disciplinata dal regio decreto 14 aprile 1910, n.639.

2.Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Art. 14 – Rimborsi

1.Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta.

2.Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TASI.

3.Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'art. 10 del presente Regolamento (euro 12,00).

Art. 15 – Sanzioni e interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato , con un minimo di euro 50,00 .

3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 12, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso , interviene acquiescenza del contribuente , con pagamento del tributo, se dovuto , della sanzione e degli interessi.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale ,calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

In caso di ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/1997 si applica il tasso di interesse legale.

Art. 16 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano:

- le disposizioni normative vigenti ed in particolare i commi 639 e seguenti dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed i commi da 161 a 170 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;
- il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

Art. 17– Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.